



COMUNE DI TULA

Provincia di SASSARI

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DELLA CITTADINANZA DEI LOCALI COMUNALI

**Approvato con delibera del Consiglio comunale
n. 77 anno 1993**

COMUNE DI TULA
(Provincia di Sassari)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DELLA CITTADINANZA DEI LOCALI COMUNALI.

CAPO PRIMO - NORME GENERALI

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dei seguenti locali comunali quando gli stessi non siano impegnati da iniziative comunali:

- a) Centro sociale polivalente
- b) Centro diurno per anziani
- c) Aule scuola media (collegamento corpo principale con la palestra)
- d) impianti sportivi esistenti
- e) Anfiteatro comunale.

ARTICOLO 2

Il Comune di Tula, al fine di favorire le attività sociali, culturali e di aggregazione, consente l'utilizzazione da parte di terzi dei locali di cui al precedente art. 1 e gli impianti e le attrezzature degli stessi.

CAPO SECONDO - UTILIZZO TEMPORANEO DI BREVE DURATA

ARTICOLO 3

L'utilizzo temporaneo di breve durata non può eccedere i 3 giorni.

Possono utilizzare i locali comunali per manifestazioni temporanee pubbliche a carattere culturale, artistico, sportivo e politico-sindacale, i seguenti organismi:

- a) Associazioni
- b) Comitati
- c) Cooperative
- d) Società sportive
- e) Organizzazioni politiche e sindacali, operanti nel Comune di Tula o aventi sede nel territorio regionale
- f) Singoli cittadini di Tula
- g) Enti pubblici territoriali - Scuole.

ARTICOLO 4

Le attività per le quali è richiesta l'utilizzazione dei locali comunali per manifestazioni temporanee debbono essere di interesse collettivo e aperti al pubblico.

ARTICOLO 5

Per poter utilizzare i locali comunali di cui all'art. 1 debbono essere osservate le seguenti modalità:

- a) domanda scritta da parte del legale rappresentante dell'organismo richiedente o del responsabile della manifestazione, la quale deve contenere:
- 1) Indicazione del locale da utilizzare, del genere di attività, della data e durata della manifestazione e eventuale utilizzo degli impianti del locale;
 - 2) Impegno ad usare la massima diligenza nell'uso del locale, degli impianti e delle attrezzature ed a rispondere di eventuali danni che si potessero arrecare agli stessi;
 - 3) Impegno ad eseguire le pulizie interne ed esterne al locale utilizzato.
 - 4) Versamento cauzione di £. 30.000.

ARTICOLO 6

PRECEDENZA. La precedenza, qualora dovessero verificarsi concomitanze di richieste è data alle associazioni.

ARTICOLO 7

L'autorizzazione per l'uso dei locali è gratuita per le manifestazioni a carattere non speculativo o commerciale, eccezion fatta per la sola pulizia dei locali medesimi; onerosa per tutte le altre.

ARTICOLO 8

L'autorizzazione per attività che abbiano in qualche modo carattere commerciale o a fine di lucro sono rilasciate previa dimostrazione di avvenuto pagamento anticipato di un corrispettivo pari a £. 1.000/mq. per ciascun giorno di utilizzo, oltre al consumo energetico per riscaldamento ed energia elettrica determinati in relazione ai relativi costi reali, come globalmente accertati dall'Ufficio Tecnico e di Ragioneria.

ARTICOLO 9

Le autorizzazioni a carattere temporaneo di breve durata (non superiore ai 3 giorni), sono rilasciate dai responsabili degli Uffici e Servizi nominati dal Sindaco, a norma dell'art. 38, lett. z) dello Statuto Comunale, e previa acquisizione di apposito visto del Sindaco medesimo sull'istanza.

CAPO TERZO - UTILIZZO TEMPORANEO DI LUNGA DURATA

ARTICOLO 10

Per le attività di lunga durata è consentito l'utilizzo dei locali o impianti comunali per un periodo compreso dai 4 ai 360 giorni.

ARTICOLO 11

I soggetti abilitati ad utilizzare i locali comunali per la durata di cui al precedente art. 10 sono:

- le società sportive
- i gruppi artistici
- le associazioni culturali che operano ed hanno la sede nel Comune di Tula da almeno 1 anno.
- le associazioni culturali, artistiche e sportive aventi sede in altro Comune che promuovono attività rivolte ai cittadini di Tula.

ARTICOLO 12

L'uso dei locali delle Scuole medie (aulee del corpo di collegamento tra la scuola e la palestra) può essere concesso contemporaneamente a più organismi richiedenti concordando giorni ed orari di utilizzo onde consentire la fruizione razionale dei locali, evitare interferenze fra le diverse attività, garantire la pulizia ed il decoro dei locali utilizzati.

ARTICOLO 13

L'autorizzazione per le attività di lunga durata di cui all'art. 10, da richiedersi e da rilasciarsi nelle forme e modalità di cui ai precedenti artt. 5/9, è subordinata all'acquisizione del parere favorevole della Giunta Municipale.

ARTICOLO 14

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente art. 13 è inoltre subordinata al pagamento di un corrispettivo pari al 36% dei costi di gestione degli impianti, da determinarsi congiuntamente dall'Ufficio Tecnico e Ufficio Ragioneria.

CAPO QUARTO - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 15

E' istituito a cura del Responsabile del Servizio, un apposito registro delle autorizzazioni concesse con l'indicazione del giorno, dell'orario di utilizzo dei locali ed il nominativo del richiedente.

ARTICOLO 16

Fa capo all'Ufficio Tecnico Comunale unitamente all'Ufficio di Vigilanza verificare, al momento della riconsegna dei locali, che non siano stati arrecati dei danni né agli impianti né alle attrezzature, i cui oneri, nel caso si verificano, rimangono a totale carico del richiedente.

Fa carico all'Ufficio Ragioneria la verifica delle avvenute riscossioni dei proventi derivanti dal presente regolamento.

Fa, inoltre, carico all'Ufficio di Ragioneria la verifica periodica del mantenimento nella misura percentuale del 36%, salvo eventuali successive modifiche derivanti da disposizioni di legge, dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale.

ARTICOLO 17

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il suo deposito, unitamente alla deliberazione, divenuta esecutiva, per quindici giorni consecutivi, nella Segreteria Comunale a libera visione del pubblico con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio Comunale e negli altri luoghi pubblici, di apposito manifesto recante l'avviso di deposito.

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. 106 DEL 12.10.2009

**TARIFFARIO UTILIZZO LOCALI COMUNALI
PER SCOPO COMMERCIALE O FINI DI LUCRO**

UTILIZZO LOCALI COMUNALI USO OCCASIONALE:

Tariffa giornaliera €. 250,00 (duecentocinquanta/00)

Tariffa oraria €. 20,00 (venti,00)

UTILIZZO LOCALI COMUNALI USO CONTINUATO

Tariffa mensile con uso 1 volta a settimana per un massimo di 3 ore /die €. 50,00 (cinquanta,00)

Tariffa mensile con uso 2 volte a settimana per un massimo di 3 ore /die €. 100,00 (cento/00)

Tariffa mensile con uso 3 volte a settimana per un massimo di 3 ore /die €. 200,00 (duecento/00)